



Parco archeologico dei Campi Flegrei

Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Parco archeologico dei Campi Flegrei - Permessi sindacali retribuiti per espletamento del mandato RSU. **Determina Dirigenziale monte ore complessivo, anno 2024, RSU d'istituto.**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- al fine di consentire l'esercizio del mandato sindacale, occorre definire in sede locale il monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2024 da parte delle RSU, sulla base di quanto disposto dal CCNQ del 04.12.2017, come parzialmente integrato e rettificato dal CCNQ 30.11.2023, non ultimo ai sensi della Guida operativa ARAN del febbraio 2024;
- all'amministrazione compete la verifica del rispetto del limite massimo spettante alla RSU e ad ogni organizzazione sindacale rappresentativa.
- ai sensi della C.M. n. 35/2019 e come previsto dal comma 1 dell'art.23 CCNQ 2017 *"Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti"*;
- i permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. (art.10 c.6 CCNQ 2017).
- il monte ore spettante alla R.S.U. è gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito; ne deriva che l'Amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore tra i componenti della R.S.U. la cui distribuzione all'interno avviene su decisione della R.S.U. stessa;

dato atto che:

- le Amministrazioni devono dare riscontro dei permessi spettanti sull'applicativo GEDAP, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha unificato la gestione degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA;
- visto il CCNQ sottoscritto in data 30/11/2023 ad oggetto "Ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022- 2024" tra l'ARAN e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ed in particolare gli articoli 28 e 33 che dispongono le modalità di computo e ripartizione del contingente

complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato destinato alla RSU e alle OO.SS. rappresentative nei comparti di contrattazione per i dipendenti;

- i permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali;

- le organizzazioni sindacali rappresentative sono tenute a comunicare tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali, dipendenti dell'amministrazione stessa, che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, nonché le eventuali successive modifiche per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico GEDAP;

- con riguardo agli adempimenti da porre in essere si precisa che il termine di inoltro dell'istanza, da parte della O.S. o della RSU, previsto dalla normativa è di tre giorni. Per garantire la funzionalità degli uffici la comunicazione deve essere completa di tutte le notizie utili ivi incluse data, durata e tipologia del permesso con specifica della finalità per espletamento del mandato o, non per le RSU, per riunioni di organismi statutari. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso o della RSU;

- per le riunioni convocate dall'Amministrazione, durante gli orari di lavoro, i Dirigenti sindacali in servizio presso questa sede già accreditati dalle OO.SS. come titolari di delegazione trattante e i componenti RSU, per consentire l'elaborazione dei permessi sindacali ai fini dell'elaborazione della giornata di lavoro, la comunicazione GEDAP entro le 48 ore dalla fruizione e la verifica dei servizi minimi essenziali, inviano solo la prevista richiesta Gefap, per permesso sindacale o permesso RSU, nel sistema automatizzato delle presenze Europaweb, anche, in caso di prestazione lavorativa in modalità agile.

- tenuto conto che, ai sensi di quanto stabilito con il protocollo d'intesa tra Amministrazione e OO.SS. del 18 giugno 2015, nell'ambito dell'orario di lavoro si attivano tavoli tecnici con la partecipazione in orario di servizio, propedeutici alle riunioni tra Amministrazione e delegazioni sindacali e RSU;

- richiamato il comma 2 dell'art. 28 del CCNQ 4 dicembre 2107, come sostituito dall'articolo 2 del CCNQ 30 novembre 2023, a norma del quale nel comparto Funzioni Centrali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato – personale non dirigente - è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo, che sono, invece, conteggiati presso l'amministrazione dove sono in servizio, ed è ripartito secondo la seguente proporzione:

- n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU come calcolato in sede locale;

- n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative – rilevato a livello compartimentale dalla sezione monitoraggio GEDAP.

- ritenuto di dover determinare il dato complessivo relativo al monte ore di sede locale di competenza della RSU.

- preso atto che alla data del 31.12.2023 erano in servizio n. 86 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato



DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- alla RSU è attribuito un monte ore complessivo, anno 2024, pari a **n. 37 ore**; il monte ore spettante alla R.S.U. è gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito; ne deriva che l'Amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore tra i componenti della R.S.U. la cui distribuzione all'interno avviene su decisione della R.S.U. stessa;
- di trasmettere copia della presente alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto.

Il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile.

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano



AT/